

# Va provato il danno da ritardo della Pa

## Consiglio di Stato

Da dimostrare dolo o colpa e nesso causale tra comportamento e danno

**Paola Ficco**

Se la Pubblica amministrazione ritarda il rilascio di un'autorizzazione, scatta il diritto al risarcimento del danno per "fatto illecito" (articolo 2043 del Codice civile). Ciò in presenza di un solido regime di prova allestito dal danneggiato in ordine a: il dolo o la colpa della Pa, l'ingiustizia del danno subito e il nesso di causalità tra comportamento e danno. Il principio è stato enunciato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3375/2024. Questo, però nel caso di specie non è avvenuto. Infatti, la sentenza respinge il ricorso di una società pugliese avverso la pronuncia del Tar Puglia 01422/2018 e decide definitivamente sul preteso danno causato dal ritardo procedimentale della Città Metropolitana di Bari che avrebbe inciso nell'attribuzione del «bene della vita», dato dalla possibilità di realizzare e avviare un impianto di cogenerazione a biomasse vegetali per riscaldare le serre. Danno quantificato dall'azienda in oltre 10 milioni. Sui tempi, l'articolo 269, Dlgs 152/2006 prevede una conferenza di servizi e un'autorizzazione unica. Ferma restando la necessità del parere dell'Arpa.

Nel caso concreto, dopo alcune conferenze di servizi, il 6 agosto 2012 il Comune di Ruvo di Puglia esprimeva parere negativo deducendo il contrasto della realizzazione dell'impianto con le previsioni localizzative di cui al regolamento regionale 24/2010. L'impresa eccepiva che il regolamento era intervenuto dopo la presentazione della propria istanza e dopo il tempo massimo entro il quale la Città metropolitana di Bari avrebbe dovuto esprimere il parere in conferenza di servizi. In tutto questo, il parere di Arpa interveniva nel maggio 2012 poiché non aveva ricevuto la documentazione. Quindi, l'azienda ha tentato di far valere la risarcibilità del danno da ritardo. Danno al quale la giurisprudenza del Consiglio di Stato attribuisce natura aquiliana.

Pertanto, come previsto dall'articolo 2043 del Codice civile i giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto che tale danno non può essere presunta in assoluto come «effetto automatico del semplice scorrere del tempo» (sentenze 5143/2015 e 3854/2015), essendo invece necessario verificare la sussistenza del ricorrere dei presupposti soggettivi e oggettivi. Tra i primi: il dolo o la colpa del danneggiante. Tra i secondi: l'ingiustizia del danno, il nesso causale e la prova del pregiudizio subito. Quindi, «sul piano delle conseguenze», il fatto lesivo e il pregiudizio lamentato (patrimoniale o meno) devono essere collegati da un nesso di causalità.

Sotto il profilo dell'onere probatorio, il semplice superamento del termine per la conclusione del procedimento «non integra la piena prova del danno». Sulla scorta di tali principi, il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso perché l'azienda appellante non ha provato, «neppure in via probabilistica», che avrebbe potuto conseguire il bene della vita entro i termini. Né ha provato il nesso di causalità tra la condotta (il ritardo) e l'evento asseritamente dannoso (la mancata realizzazione dell'impianto), «in termini di causalità efficiente». Neanche ha provato l'elemento soggettivo della colpa stanti anche «le notevoli e consistenti carenze iniziali del progetto» e imputabili all'azienda e riscontrate dal Comitato conto inquinamento atmosferico provinciale.